

candidati per le cariche cittadine di: Giustiziere dell'Annona, Capoestiere, Provveditore alle Strade, Deputato alla vendita delle Sardelle, due Governatori al Sacro Monte, due Deputati alle Pile, un Procuratore alla Pietà ed un Fonticaro.

Per *Sebenico*, coll'Editto 29 Gennaio 1798, venne disposto: che le Cariche ed Uffici Urbani dovessero, giusta la pratica vigente, venir coperti da individui dei due Corpi, Nobile e Civico, promiscuamente. — Egualmente, gli Uffici di Deputati alle Strade „sempre però colle prescritte ed „usitate discipline, riguardo alle radunanze dei Corpi (Comunità e Con- „grega dell' Università) ed alla presentazione degl'individui scelti“, ed ai tempi soliti, pell'elezione prefissi.

Egualmente, per *Almissa* (Editto 8 Gennaio 1798), dove c'erano le cariche civiche di: Procuratore della Chiesa Collegiata Parrocchiale; Giustiziere ai viveri; Procuratore alle Strade e Stimatore al Comune.

Per *Nona*, coll'Editto 16 Gennaio 1798, furono da Sua Maestà confermati tutti i privilegi, diritti e prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo Civico e Popolare, con tutte le rispettive loro Cariche, Mansioni, Uffici, usi e consuetudini legali.

Per la *Brazza*, coll'Editto 11 Febbraio 1798, in modo consimile e coll'ulteriore disposizione che „la carica di *Giustiziere*, esercitata fino ad „ora dai nobili, essendo un uffizio che versa sopra il peso del pane, sopra „le misure ed altri pesi e che deve invigilare sopra gli stessi prezzi dei „viveri, venga d' ora in poi sostenuta in cadaun paese anche da un indi- „viduo del corpo del popolo, onde sia sempre più presidiato l' oggetto im- „portante di tale comune incombenza, immediatamente diretta al vantaggio „di tutta la popolazione“.

Misura assai provvida, mentre la sorveglianza dell'annonna riscontrasi alquanto difettosa nel moderno organismo amministrativo comunale, per cui è affidata di propria attribuzione al Comune (§ 30 punto 4 Reg. Com.), specialmente nei piccoli Comuni, che per mancanza di mezzi, non possono provvedersi degli organi di sorveglianza necessari. — Si noti ancora, come in corrispondenza al bisogno, sentito anche nelle altre provincie dell'Impero, sia stato nell'anno 1891, presentato al Consiglio dell'Impero un progetto di Legge, diretto a tutelare dalla falsificazione delle vittuaglie. Presentemente abbiamo la legge 16 Gennaio 1896 B. L. I. Nr. 89 ex 1897. — Riguardo il nuovo: „*Codex alimentarius austriacus*“ V. Rassegna dalmata (Smotra) di Zara; 14 Giugno 1911, Nr. 47.

Venne inoltre generalmente disposto che gli altri uffici d'Annona, di Sanità e di Polizia interna, degli Stimatori, Misuratori ecc., dovessero